



- 4008 / 14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 10/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEVERO CHIEFFI
Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Dott. MARGHERITA CASSANO
Dott. FILIPPO CASA

- Presidente - SENTENZA
N. 10/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 49634/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GANCI STEFANO N. IL 12/02/1962

avverso l'ordinanza n. 24/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 28/09/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. GIUSEPPE VOLPE

*che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la
sostituzione della pena con quella di anni
30 di reclusione -*

Udit i difensor Avv.; —

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 28.09.2011 la Corte d'assise d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta ex art. 670 Cod. proc. pen. da Stefano Ganci volta ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo, a lui comminata con sentenza 20.09.2002 di quella stessa Corte, con quella di anni trenta di reclusione.-

L'istanza difensiva era basata sul principio di diritto affermato dalla CEDU nella sentenza 11.09.2009 (caso Scoppola c. Italia) secondo cui l'applicazione retroattiva dell'art. 7 D.L. 341/2000, trattandosi di norma sostanziale e non processuale che inasprisce il trattamento sanzionatorio previgente, costituisce violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione, e fondata poi sulla ritenuta necessità di adeguamento nell'ordinamento interno per tutti i casi riconducibili a quello deciso dalla Corte Europea nella citata sentenza.-

Rilevava invero la Corte territoriale :

- il giudizio di primo grado a carico del Ganci si era svolto con le forme del rito abbreviato, ottenuto in base al D.L. 82/2000, che, al momento della richiesta, prevedeva che alla pena dell'ergastolo dovesse essere sostituita la pena di anni trenta di reclusione; peraltro la sentenza della Corte d'assise, resa in data 04.02.2001, aveva applicato l'art 7 del sopravvenuto D.L. 24.11.2000 n. 341 che prevedeva che, in caso di condanna all'ergastolo con isolamento diurno, si dovesse applicare, in esito a rito abbreviato, la pena dell'ergastolo;

- tale pronuncia di primo grado era stata confermata in sede di appello con sentenza 20.09.2002, divenuta poi irrevocabile;

- ciò posto, non poteva farsi applicazione al caso di specie dei principi affermati dalla CEDU nella sentenza 17.09.2009 (caso Scoppola c. Italia) che -sostiene la Corte territoriale- non potevano avere efficacia *erga omnes*, posto che il Ganci non aveva adito la Corte Europea, ed erano preclusi dal giudicato.-

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : premesso che la CEDU aveva stabilito il divieto dell'irretroattività della legge successiva più severa e la natura sostanziale delle norme che determinano le pene in caso di rito abbreviato, doveva essere affermata l'illegalità della pena dell'ergastolo a lui irrogata, dunque da sostituirsi con quella di anni trenta di reclusione, al fine di adeguare l'ordinamento ai principi convenzionali.-

3. Con articolata requisitoria il Procuratore generale presso questa Corte sosteneva la fondatezza del ricorso del Ganci, chiedendo la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione.-

Considerato in diritto

1. Il ricorso, fondato sulla base delle seguenti motivazioni, deve essere accolto.-

2. Ed invero sul tema proposto dal ricorso deve essere dapprima ricordato come la giurisprudenza di questa Corte -con affermazione che va qui ribadita- abbia in modo unanime insegnato che il principio discendente dalla sentenza della CEDU sul caso Scoppola c. Italia, su cui il ricorrente ha fondato la richiesta, si può applicare solo a coloro che abbiano ottenuto il rito abbreviato nel periodo di vigenza della L. 479/99, perché solo in quel caso (che dunque non può essere generalizzato) l'intervenuta modifica legislativa, con l'introduzione del D.L. 341/2000, ebbe a creare un irragionevole pregiudizio a carico dell'imputato (sul punto, assolutamente pacifico, cfr. Rv. 254524, 254212, 254096, 251857, 253093, 252211; ecc.).-

In particolare va ricordato ancora come sui temi in questione, oggetto della presente decisione, siano già intervenute due fondamentali decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, entrambe pronunciate in data 19.04.2012, la n. 34233, in proc. Giannone (dep. il 07.09.2012) e la n. 34472, in proc. Ercolano (dep. il 10.09.2012), sentenze -che affrontano in modo esaustivo le varie problematiche- alle quali il Collegio in convinta adesione si conforma.-

Orbene, va dapprima rilevato che -in via generale- *"le decisioni della Corte EDU che evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte"* (così la predetta sentenza *Ercolano*, massima n. 252933).-

Di poi, sempre uniformandosi al *dictum* di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, va rilevato come, quanto al circoscritto aspetto della determinazione della pena, l'art. 442 Cpp sia norma di diritto materiale (così recependo la sostanza della decisione del caso Scoppola c. Italia).-

Va quindi ricordato come sia ormai pacifico che idoneo strumento di eventuale adeguamento interno, al fine di garantire concreta applicazione al principio della legalità della pena anche nella sua valenza convenzionale (e cioè dovendosi tenere conto -anche in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale sul tema- dei principi della Carta dei Diritti dell'Uomo quali espressi dalla CEDU), possa essere

l'incidente di esecuzione ex art. 670 Cpp, nell'ambito del quale superare -se del caso- il giudicato.-

Va infine rilevato come la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 210/2013 non abbia immutato tale quadro sistematico che, in sostanza, è stato anzi convalidato.-

3. Tutto ciò premesso e ritenuto, va affermata la concreta applicabilità del principio discendente dalla sentenza della CEDU in data 17.09.2009 (nel caso Scoppola c. Italia) a tutte quelle situazioni, come quella relativa al Ganci ora in esame, che siano sovrapponibili, nei loro elementi essenziali aventi rilievo nello schema sopra illustrato, alla situazione valutata dall'anzidetta Corte sopranazionale. In particolare -facendo sempre riferimento a quanto è dato leggere nella citata sentenza *Giannone* delle SS.UU.- la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, nel caso in cui il rito abbreviato sia stato ammesso tra il 02 Gennaio ed il 24 Novembre 2000, e cioè nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b, L. 479/99 (che prevedeva che, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituisse la pena di anni trenta di reclusione), mentre la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24.11.2000, con applicazione del D.L. 341/2000 (che ripristinava l'ergastolo senza isolamento diurno).-

E' dunque evidente che, in base a quanto sopra, il ricorso del Ganci deve essere accolto, rientrando la sua situazione processuale, in ordine alla pronuncia per cui è stato proposto l'incidente di esecuzione, nei parametri sopra individuati. Per conseguenza la pena dell'ergastolo, a lui irrogata con sentenza definitiva della Corte d'assise d'appello di Palermo in data 20.09.2002, deve essere sostituita, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con quella di anni 30 (trenta) di reclusione.-

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata determinando la pena in anni trenta di reclusione in sostituzione di quella dell'ergastolo.-

Così deciso in Roma il 10 Gennaio 2014.-

Il Consigliere estensore

Umberto Zampetti



Il Presidente

Severo Chieffi



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

29 GEN. 2014



IL CANCELLIERE
Stefania Failla

3

